

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 19-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SAPORITO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MASSIMO STRUFFI

per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 15 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 giugno 1992 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Struffi, per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 15 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 21 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 27 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 27 e 28 ottobre e 4 novembre 1992.

Il senatore Struffi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 28 ottobre 1992, nel corso della quale ha presentato documentazione.

La Procura della Repubblica di Cassino contesta al senatore Struffi di aver concorso, in qualità di consigliere comunale di Arpino, all'adozione del piano regolatore generale, nonostante il parere contrario espresso dal segretario comunale e dal responsabile dell'Ufficio tecnico, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale all'allora sindaco e a suoi parenti o affini, ad un consigliere comunale, a tre assessori comunali e a due progettisti del piano regolatore generale stesso.

Sulla base di tale ipotesi accusatoria, la Giunta ha ritenuto indubbiamente sussistente il problema dell'applicabilità dell'articolo 290 della legge comunale e provinciale del 1915, che prevede l'obbligo per i consiglieri comunali di astenersi quando la deliberazione riguardi l'interesse proprio, di congiunti o affini sino al quarto grado. Tuttavia, non ha potuto non rilevare che la sfera della illegittimità amministrativa non può coincidere con quella dell'illecito penale sanzionato dall'articolo 323 del codice penale, nel senso che non ogni deliberazione illegittima integra gli estremi dell'abuso d'ufficio.

Dal modo in cui è stata formulata la richiesta, sembra che il magistrato si muova all'interno dello schema normativo di cui all'abrogato articolo 324 del codice penale, che disciplinava il reato di interesse privato in atti d'ufficio. La nuova formulazione dell'articolo 323 (che ricomprende sostanzialmente sia il vecchio «abuso innominato», sia l'«interesse privato») configura invece come condotta punibile quella che si sostanzia in un abuso, e cioè in un uso illecito di poteri connessi alle funzioni: è necessaria la sussistenza del dolo specifico, l'illegittimità della condotta e l'illiceità del profitto; elementi che non ricorrono nella fattispecie in esame. Emerge, infatti, chiaramente dalle circostanze di fatto l'insussistenza di intenti dolosi da parte del senatore Struffi che, va sottolineato, non era in alcun modo interessato all'approvazione del piano regolatore, nè lo erano suoi congiunti o affini. Solo per notizia, si rileva che alla seduta erano presenti 18 consiglieri su 20 e che tutti i 18 presenti hanno votato positivamente. Di qui la palese infondatezza dell'azione penale che si vorrebbe promuovere contro di lui.

Infine, la Giunta ha accertato che i pareri contrari espressi dal segretario comunale e dall'ufficio tecnico comunale - oltre a non avere natura vincolante, in base alla legge n. 142 del 1990 - riguardano profili diversi da quello oggetto di contestazione: essi si appuntano essenzialmente sulla circostanza che non era stata sottoposta all'esame dell'ufficio del genio civile la variante al piano regolatore, ai fini della verifica di compatibilità con le prescrizioni antisismiche. La genericità del richiamo a tali pareri, contenuta nella domanda di autorizzazione a procedere, costituisce indizio di un atteggiamento prevenuto e poco sereno da parte del magistrato nei confronti del senatore Struffi.

Per questi motivi, la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, relatore